



**CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE
“ALTAVALDISIEVE”
COMUNI DI DICOMANO LONDA RUFINA E SAN GODENZO**

Det. Ord. 1

Rufina, lì 04.01.2010

OGGETTO: Rufina: Ordinanza di chiusura al traffico veicolare e pedonale sulla strada comunale da Masseto a Falgano per sistemazione frana.

Visti gli articoli 13, 15 e 18 del R.O., approvato con atto consiliare n° 8 del 26.02.1997, che, in attuazione dell'art. 109 della Legge 267/2000 e dell'art. 79 dello Statuto Comunale, attribuiscono alle figure apicali preposte alla direzione delle Aree la competenza all'adozione degli atti relativi alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa nelle materie di competenza dell'Area;

Visti gli artt. 107 e 109 del Dlgs n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”

Visto che con Provvedimento Sindacale n. 9 del 20.02.2008 si nomina quale Vice Responsabile del Corpo Unico di Polizia Municipale “Altavaldisieve” dei Comuni di Dicomano, Londa, Rufina e San Godenzo, la sottoscritta Graziella Zappia;

Considerato che la circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del codice della strada Dlgs 285/92 e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia ispirandosi al principio della sicurezza stradale e perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, i danni sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio e di migliorare la fluidità della circolazione;

Vista la richiesta del 04.01.2010 prot. 50 della Sig.ra Rita Frasca residente a Rufina in Via di Falgano, 78 in qualità di proprietaria, coltivatore diretto, del terreno posizionato sul margine a monte della strada di Falgano (da Masseto a Falgano per Km. 2.7 circa) con la quale chiede il divieto di transito veicolare e pedonale per sistemazione frana dal giorno 04.01.2010 fino al termine dei lavori;

Ritenuto opportuno provvedere al divieto di transito veicolare e pedonale;

Ritenuto indispensabile dover provvedere a quanto sopra richiesto per le motivazioni esposte;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 5 c. 3, del nuovo Codice della Strada DLGS 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada n. 285/92 e successive integrazioni e modificazioni;

ORDINA

IL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE A MONTE DELLA STRADA DI FALGANO DA MASSETO A FALGANO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Ne dà notizia al pubblico mediante l'installazione dei prescritti segnali stradali che saranno posti in opera a cura della Ditta Esecutrice dei lavori nel giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ordinanza stessa.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a termini di legge ed i veicoli rinvenuti in sosta saranno rimossi a mezzo carro attrezzi.

Il personale di cui agli artt. 11 e 12 del DLGS 285/92 è incaricato del controllo sull'applicazione del presente provvedimento.



La presente ordinanza viene trasmessa per gli atti di propria competenza a:

- Ufficio Tecnico Rufina;
- Albo Pretorio Rufina;
- Carabinieri Stazione di Rufina;

COMUNICA CHE

- Ai sensi dell'art. 37 comma 3 del DLGS 285/92, contro il presente provvedimento può essere presentato, da chi abbia interesse, ricorso gerarchico al Ministero dei Lavori Pubblici entro il termine di 60 giorni e con modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992;
- entro il termine di cui al punto precedente può essere alternativamente presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. Toscana, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990;
- Dare atto che ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 il Responsabile del presente procedimento è il Sig. Umberto Cungi.

Dalla Residenza Municipale, 04.01.2010

Area Vigilanza: UC/gz

Il Vice Comandante
del Corpo Unico di Polizia Municipale
"Altavaldisieve"
Graziella Zappia